



## Lancio della piattaforma dell'UE sul benessere degli animali: domande e risposte sulla politica per il benessere degli animali

Bruxelles, 6 giugno 2017

Oggi il commissario europeo Vytenis Andriukaitis inaugura ufficialmente la prima riunione della piattaforma dell'UE sul benessere degli animali ("la piattaforma"). La piattaforma riunirà 75 rappresentanti delle parti interessate, ONG, esperti scientifici, Stati membri, paesi SEE (Spazio economico europeo), organizzazioni internazionali ed EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare). Per la prima volta tutti i principali attori dell'UE si incontreranno per scambiarsi esperienze e contribuire a migliorare il benessere degli animali.

### Perché la Commissione lancia questa piattaforma?

Come indica il sondaggio di Eurobarometro pubblicato nel marzo 2016, la maggioranza assoluta degli europei ritiene molto importante la protezione del benessere degli animali e auspica che si trovino modi per migliorarla.

Migliorare il benessere degli animali non è soltanto una questione di leggi, e la piattaforma non è un forum per stabilirne di nuove. Come dichiara il motto della [strategia dell'UE per il benessere degli animali](#) adottata nel 2012, "**Siamo tutti responsabili**". Per ottenere risultati concreti la comprensione e la fiducia reciproca tra tutti gli attori, insieme all'impegno concreto di ciascuno, costituiscono il primo passo fondamentale nonché uno degli obiettivi principali della piattaforma.

La piattaforma è volta a promuovere il dialogo tra le autorità competenti, le imprese, la società civile e gli esperti scientifici sulle questioni legate al benessere degli animali che riguardano i cittadini dell'Unione europea.

La piattaforma aiuterà la Commissione nello sviluppo e nello scambio di azioni coordinate in materia di benessere animale, con particolare enfasi sui seguenti aspetti:

1. una migliore applicazione delle norme dell'UE attraverso lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche e la diretta partecipazione dei soggetti interessati,
2. lo sviluppo e l'utilizzo di impegni volontari da parte delle imprese,
3. la promozione delle norme dell'UE a livello mondiale.

### Chi sono i membri della piattaforma?

La piattaforma è composta da 75 membri,

quaranta dei quali sono stati nominati dal direttore generale responsabile per la Salute e la sicurezza alimentare a seguito di un invito a presentare candidature per rappresentare le imprese e le organizzazioni professionali, le organizzazioni della società civile e gli esperti indipendenti provenienti da istituti di ricerca. Sia le organizzazioni che gli esperti hanno dovuto dimostrare la pertinenza delle loro attività e competenze per i compiti della piattaforma. In particolare, il loro lavoro deve essere rilevante per il benessere degli animali nel contesto dell'Unione e deve riguardare più Stati membri.

### Come sono scelti i membri della piattaforma?

I vari membri sono stati scelti con l'obiettivo di assicurare un'equa rappresentanza di diversi settori e attività, provenienze geografiche e generi.

Trentacinque membri rappresentano istituzioni pubbliche: autorità competenti (28 Stati membri e 3 paesi del SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia), organizzazioni internazionali che si occupano di benessere degli animali (l'Organizzazione mondiale per la salute animale, l'Organizzazione delle

Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e la Banca mondiale) e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

La piattaforma può inoltre nominare un massimo di cinque osservatori. La Svizzera ha ottenuto lo status di osservatore nella piattaforma.

### **Come funzionerà nella pratica la piattaforma?**

La piattaforma si riunirà due volte l'anno. In occasione della sua prima riunione, la Commissione intende individuare i settori prioritari di lavoro per i suoi membri e le risorse che sono pronti a condividere. In base ai risultati della prima riunione la Commissione proporrà quindi specifiche aree di lavoro e, se necessario, saranno creati dei sottogruppi.

La piattaforma inviterà periodicamente altri forum o parti interessate a presentare le loro iniziative e attività. Ciò permetterà (non solo) di arricchire le discussioni ma (e) di agevolare la diffusione delle conoscenze, delle iniziative e delle esperienze che i membri potranno utilizzare, facilitando anche il coordinamento e la complementarità tra le iniziative adottate nei vari forum.

### **Quali saranno i primi temi affrontati?**

Nella riunione inaugurale della piattaforma, la Commissione promuoverà discussioni sulle sue priorità in tre sessioni:

- Quale può essere il contributo della piattaforma a una migliore comprensione e applicazione della legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali?
- Quale può essere il contributo della piattaforma alla promozione delle norme dell'UE sul benessere animale a livello mondiale?
- In che modo la piattaforma può agevolare l'utilizzo di impegni volontari e promuovere il valore di mercato di prodotti più rispettosi del benessere degli animali?

Sulla base delle discussioni e degli impegni assunti dai membri della piattaforma la Commissione individuerà le aree di lavoro pertinenti di interesse comune sufficientemente concrete e realizzabili.

### **Che risultati possiamo aspettarci dal lavoro della piattaforma?**

La piattaforma rappresenta per tutte le parti interessate una grande opportunità di contribuire a migliorare il benessere degli animali mediante la cooperazione e la creazione di reti. Di conseguenza, i risultati dipenderanno in gran parte dalla partecipazione attiva e costruttiva di ciascun membro.

La piattaforma è prima di tutto un forum per lo scambio di informazioni e di esperienze. È inoltre un'opportunità per aumentare la consapevolezza e sviluppare la fiducia e la cooperazione tra i suoi membri.

La piattaforma sarà anche il luogo ideale in cui tutti i forum/gruppi di lavoro specializzati sul benessere degli animali potranno presentare attività e progetti e concordare impegni volontari specifici. Vi sono infatti diversi ambiti in cui attualmente si discute del benessere degli animali a livello internazionale, come l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, l'organizzazione [EuroFAWC](#) e l'[Organizzazione mondiale per la salute animale](#). La piattaforma potrebbe quindi svolgere il ruolo di hub per collegare i vari forum/gruppi e contribuire a migliorare i risultati complessivi.

La Commissione ritiene che la piattaforma dovrebbe collaborare su obiettivi concreti e realizzabili in modo da influire a lungo termine sul modo in cui si affrontano le questioni relative al benessere degli animali.

La piattaforma potrebbe lavorare su progetti specifici per sostenere la Commissione a conseguire i suoi obiettivi, tra cui una migliore attuazione della legislazione europea sul benessere degli animali e la promozione delle norme dell'UE a livello mondiale. Sebbene tali questioni restino principalmente di competenza degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE, le parti interessate possono presentare le loro esperienze e competenze per sostenere e integrare queste attività tramite mezzi e prospettive diversi (ricerca applicata, istruzione, formazione professionale, conferenze, ecc.).

La piattaforma potrebbe inoltre sviluppare attività nelle aree in cui manca una specifica legislazione dell'UE o al fine di promuovere le buone pratiche in materia di benessere degli animali mediante, ad esempio, la produzione di documenti di orientamento su temi specifici (come l'eliminazione graduale della castrazione dei suinetti) o su questioni più generali (come l'etichettatura relativa al benessere

degli animali).

### **Come viene affrontata a livello dell'UE la questione del benessere degli animali? Qual è la legislazione vigente?**

La prima legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali, che ha per oggetto la protezione degli animali nei macelli, è stata adottata nel 1974 [1]. Da allora l'Unione europea adotta testi giuridici a tutela degli animali nelle aziende agricole e nei laboratori. Vi sono anche disposizioni dell'UE sulla detenzione degli animali nei giardini zoologici con riferimenti al benessere degli animali. L'Unione ha inoltre vietato l'uso di tagliole per catturare animali selvatici

e tutela gli animali da allevamento con un complesso di norme sull'agricoltura e con disposizioni specifiche in materia di trasporto e di macellazione/abbattimento. Sono in vigore anche norme supplementari specifiche per l'allevamento di galline ovaiole, polli per la produzione di carne, suini e vitelli.

L'UE integra inoltre i requisiti in materia di benessere degli animali nelle norme per i sussidi all'agricoltura (programmi di condizionalità e sviluppo rurale) e per l'agricoltura biologica.

L'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea impone all'Unione e agli Stati membri di tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere animale nella formulazione o nell'attuazione di determinate politiche dell'Unione, dal momento che gli animali sono esseri senzienti.

Tuttavia, tale obbligo non costituisce una base giuridica per l'Unione per legiferare su questioni relative al benessere degli animali. Alcune di tali questioni sono di competenza esclusiva degli Stati membri (v. successiva domanda sugli animali selvatici).

In tale ambito, le attività della Commissione in materia di benessere degli animali non si limitano alla legislazione. Sebbene i principali responsabili dell'attuazione delle norme dell'UE siano gli Stati membri, la Commissione effettua controlli regolari per verificare che le autorità competenti eseguano i controlli ufficiali in modo appropriato.

In più, la Commissione è attivamente impegnata nel promuovere a livello internazionale le norme UE sul benessere degli animali dell'UE mediante le norme dell'Organizzazione mondiale per la salute animale e cooperazione/accordi bilaterali con i paesi terzi.

Infine, la Commissione organizza regolarmente attività di formazione in materia di benessere degli animali per i funzionari degli Stati membri e dei paesi terzi. Nel prossimo futuro la Commissione intende inoltre designare centri di riferimento per il benessere degli animali (v. sotto).

### **Chi è responsabile dell'applicazione di queste norme?**

Gli Stati membri hanno sempre un ruolo importante da svolgere in quanto responsabili dell'attuazione delle norme dell'UE attraverso vari mezzi, tra cui i controlli ufficiali ma anche lo sviluppo e l'attuazione di orientamenti, indicazioni e campagne di informazione rivolti a funzionari e parti interessate. Tali attività possono anche comprendere il finanziamento di programmi di ricerca a livello nazionale.

In particolare, molti atti legislativi dell'UE in materia di benessere degli animali contengono l'obbligo per gli Stati membri di erogare e convalidare attività di formazione per le persone che si occupano degli animali. Gli Stati membri devono quindi stanziare le risorse adeguate a garantire che chi si occupa di manipolazione e custodia degli animali abbia le competenze per farlo.

### **E cosa succede agli animali non oggetto di/ai quali non si applicano le disposizioni legislative dell'UE e agli animali selvatici?**

Nei trattati dell'UE, il benessere degli animali rappresenta una questione da considerare nel quadro di politiche dell'UE come quelle riguardanti l'agricoltura o il mercato interno. L'UE non ha la competenza per affrontare tutte le questioni relative al benessere degli animali (v. sopra) quali,

ad esempio, il benessere dei cani/gatti randagi o l'uso degli animali per spettacoli o competizioni (corride, rodei, spettacoli circensi, corse di cani o cavalli, ecc.). La Commissione è spesso invitata ad agire su questi temi, ma non ha alcun potere giuridico per intervenire.

Anche sul benessere degli animali selvatici l'Unione ha (una) competenza molto limitata.

Per quanto riguarda il benessere degli animali selvatici tenuti in cattività, una [direttiva sui giardini zoologici e gli acquari](#) contiene riferimenti agli obblighi in materia di benessere degli animali. Altri animali selvatici detenuti in cattività non sono soggetti alle norme dell'UE sul benessere degli animali (ad esempio per quanto riguarda i circhi o i negozi di animali da compagnia).

Fatta eccezione per il divieto di utilizzo di tagliole, l'Unione non dispone di una legislazione finalizzata a proteggere gli animali che vivono allo stato selvatico.

### **Saranno adottate nuove norme nel prossimo futuro?**

A questo punto la priorità della Commissione è garantire che le norme in vigore siano pienamente attuate. Non ha senso l'adozione di nuovi requisiti, infatti, se l'applicazione di quelli attuali deve ancora essere migliorata.

Ciò non significa che la Commissione non intervenga su questioni relative al benessere degli animali che rientrano nelle competenze dell'Unione.

Il benessere degli animali può essere notevolmente migliorato attraverso varie attività non legislative che la Commissione sta attualmente sviluppando (v. la prossima domanda).

### **La Commissione adotterà una nuova strategia per il benessere degli animali? In caso contrario, cosa intende fare la Commissione per il benessere degli animali?**

Nel 2012 la Commissione ha adottato una strategia dell'UE sul benessere degli animali che elenca una serie di azioni da realizzare.

In primo luogo, la Commissione intende completare le azioni ancora in sospeso, che consistono in sei studi e relazioni. Alcuni di questi sono di tipo tecnico e altri di carattere più strategico, ma tutti forniranno spunti importanti per le nostre future riflessioni sul benessere degli animali. Alcuni contribuiranno anche a migliorare l'attuazione attraverso l'elaborazione di documenti di orientamento (le migliori pratiche sul trasporto degli animali o in materia di macellazione/abbattimento degli animali).

È quindi una priorità per la Commissione far sì che tutte queste azioni siano finalizzate entro la fine del 2017, in modo da disporre di tutte le informazioni necessarie per il futuro.

Ecco perché al momento/per ora la Commissione non sta lavorando su un'altra strategia.

Oltre che alla realizzazione della strategia del 2012, la Commissione sta lavorando su quattro priorità:

1. una migliore applicazione delle norme dell'UE in materia di benessere degli animali,
2. lo sviluppo del dialogo tra le parti interessate,
3. la promozione delle norme dell'UE a livello globale,
4. la designazione di centri di riferimento dell'Unione per il benessere degli animali.

Per una migliore applicazione delle norme dell'UE, la Commissione ha concentrato i propri interventi su progetti specifici a partire dai risultati degli audit precedenti. In particolare è stata data priorità al benessere dei suini, dal momento che il divieto del mozzamento della coda come operazione di routine e la fornitura di materiali manipolabili per i suini sono ancora ampiamente disattesi. La Commissione sta inoltre sostenendo attivamente gli Stati membri nel migliorare l'attuazione della normativa in materia di trasporto di animali vivi, in particolare per quanto riguarda l'esportazione verso paesi terzi.

Il dialogo fra le parti interessate si svilupperà attraverso le attività della piattaforma. A gennaio 2017 la Commissione ha adottato la decisione di creare la piattaforma, per la quale si prevedono riunioni almeno semestrali.

La promozione delle norme dell'UE a livello globale è conseguita per mezzo di diverse attività a lungo termine, come la negoziazione di norme internazionali presso l'Organizzazione mondiale per la salute animale (attualmente, grazie all'impulso dell'UE, vi sono 13 norme internazionali in materia di benessere degli animali) e l'inclusione del benessere degli animali negli accordi bilaterali di libero scambio.

La designazione dei centri di riferimento dell'UE sarà stabilita entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo regolamento sui controlli ufficiali (v. sotto).

## **In che modo il nuovo regolamento sui controlli ufficiali tratterà del benessere degli animali/affronterà le questioni relative al benessere...?**

Il regolamento impone all'Unione di designare centri di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali, che assisteranno i paesi dell'UE nei controlli ufficiali effettuando studi scientifici e tecnici, svolgendo corsi di formazione e diffondendo i risultati delle ricerche e le informazioni sulle innovazioni tecniche. I centri di riferimento dell'UE forniranno anche assistenza scientifica e tecnica sulle metodologie per valutare e migliorare il benessere degli animali.

Il regolamento si applica anche ai controlli ufficiali sulle norme per il benessere degli animali, ad esempio riguardo a trasporto, macellazione e allevamento, e consente l'adozione di atti legislativi della Commissione volti ad adeguare i requisiti per i controlli ufficiali alle esigenze specifiche del benessere degli animali come l'introduzione di indicatori di benessere.

Il regolamento (UE) 2017/265 è entrato in vigore il 27 aprile 2017 e la designazione dei centri di riferimento dell'UE dovrà essere completata entro un anno da tale data.

Ulteriori informazioni:

[https://ec.europa.eu/food/animals/welfare\\_en](https://ec.europa.eu/food/animals/welfare_en)

[1] [Direttiva 74/577/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1974, relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione](#) GU L 316 del 26.11.1974, pag. 10.

MEMO/17/1426

Contatti per la stampa:

[Anca PADURARU](#) (+ 32 2 299 12 69)

[Aikaterini APOSTOLA](#) (+32 2 298 76 24)

[Iris PETSAS](#) (+32 2 299 33 21)

Informazioni al pubblico: contattare [Europe Direct](#) telefonicamente allo [00 800 67 89 10 11](#) o per [e-mail](#)